CODICE PENALE

Art. 460 c.p.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffa' la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Versione in vigore dal 1 luglio 1931, non più in vigore dal 27 settembre 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Secondo — Dei delitti in particolare
Titolo	Settimo — Dei delitti contro la fede pubblica
Capo	I — Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-penale/art-460-contraffazione-di-carta-filigranata-in-uso-per-la-fabbricazione-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it